

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Comitato Universitario Regionale (CUR).

(MODIFICATO NELLA ADUNANZA DEL CUR DEL 5 OTTOBRE 2016)

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

Le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Comitato Universitario Regionale sono indette dal Presidente.

La convocazione del Presidente fissa la data e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 2 (Elettorato)

Sono da eleggere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, del 27 gennaio 1998, numero 25, e dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento di Funzionamento del Comitato Universitario Regionale, tre studenti.

Sono elettori i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione delle Università campane riunite in seduta comune.

Articolo 3 (Eleggibilità)

Sono eleggibili i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Università Campana.

Articolo 4 (Seggio Elettorale)

Il Seggio Elettorale è composto dal Presidente del Comitato Universitario Regionale, che svolge le funzioni di Presidente del Seggio, da un funzionario designato dagli Atenei con competenza in materia elettorale e dal Segretario verbalizzante del CUR, così come definito dall'articolo 11 del "Regolamento di funzionamento del Comitato Universitario Regionale".

All'interno del Seggio Elettorale devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto.

La regolarità delle operazioni di voto è garantita dal Presidente del Seggio.

Articolo 5 (Operazioni di voto)

Nell'ora e nel giorno fissati per l'elezione, il Presidente del Seggio Elettorale dà inizio alle operazioni di voto.

Al seggio elettorale possono accedere gli elettori che, per essere ammessi alle operazioni di voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Ciascun elettore ha diritto di esprimere due preferenze, specificando il nome e il cognome del candidato o, in assenza di omonimie, solo il cognome del candidato.

Articolo 6 (Scrutinio e proclamazione dei risultati)

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Il Presidente decide sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle motivazioni delle contestazioni trascrivendole negli spazi all'uopo riservati nel verbale delle operazioni di voto e proclama, quindi, gli esiti dello scrutinio, specificando i voti riportati da ogni candidato.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente proclama eletti numero due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze tra i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione delle Università:

- Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
- Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

- Seconda Università degli Studi di Napoli;
- Università degli Studi di Napoli “*Suor Orsola Benincasa*”.

Il Presidente proclama eletto numero un candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze tra i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione delle Università:

- Università degli Studi di Salerno;
- Università degli Studi del Sannio.

In caso di parità di voto è eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 7 (Decadenza dalla carica)

Gli studenti eletti durano in carica due anni solari.

Gli studenti eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica.

In caso di decadenza o di rinuncia per qualsiasi motivo alla carica di componente nel Comitato Universitario Regionale, subentra il primo dei non eletti, secondo i criteri specificati nell'articolo 7.

I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del periodo di riferimento.

Articolo 8 (Norme transitorie e finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni normative previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, numero 25, e dal Regolamento di Funzionamento del Comitato Universitario.